

Comune di Giffoni Valle Piana
Provincia di Salerno



**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE**

**Elaborato: Tavola 3 - Norme Tecniche di
Attuazione**

Il Progettista
Ing. Giovanni Cannoniero



Indice

Capo I - *Principi generali*

- Art.1 - Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione acustica del territorio comunale
- Art.2 - Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale
- Art.3 - Effetti dell'adozione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica
- Art.4 - Ambiti di tutela della Zonizzazione acustica
- Art.5 - Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica

Capo II - *Individuazione delle classi acustiche*

- Art.6 - Classe I. Aree particolarmente protette
- Art.7 - Classe II. Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
- Art.8 - Classe III. Aree di tipo misto
- Art.9 - Classe IV. Aree di intensa attività umana
- Art.10 - Classe V. Aree prevalentemente industriali
- Art.11 - Classe VI. Aree esclusivamente industriali
- Art.12 - Classificazione delle strade
- Art.13 - Classificazione delle ferrovie
- Art.14 - Zone di transizione

Capo III - *Adempimenti preliminari a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie od utilizzare il patrimonio edilizio*

- Art.15 - Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi ai fini della tutela dell'inquinamento acustico
- Art.16 - Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, Piani di recupero e strumenti urbanistici preventivi
- Art.17 - Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione edilizia
- Art.18 - Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto
- Art.19 - Documentazione acustica da presentare in sede di riuso o subentro nell'uso del patrimonio edilizio esistente

Capo IV - *Esposizione all'inquinamento acustico ed utilizzazione edificatoria dei suoli*

- Art.20 - Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a nuovi comparti urbanistici
- Art.21 - Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a strumenti urbanistici preventivi (Piani di recupero, comparti a ristrutturazione urbanistica) in contesti ad impianto consolidato
- Art.22 - Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a interventi edilizi diretti

Art.23 - Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico

Art.24 - Prescrizioni da osservare in sede di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto

Capo V - *Requisiti di fonoisolamento degli edifici di nuova costruzione ed oggetto di interventi di ristrutturazione, restauro, risanamento*

Art.25 - Requisiti minimi da garantire

Art.26 - Requisiti di garantire nel caso di edifici esposti in facciata a livelli equivalenti superiori agli standard prescritti in sede di zonizzazione acustica

Capo VI - *Disciplina delle attività rumorose*

Art.27 - Declaratoria di attività rumorosa

Art.28 - Limiti all'usabilità del patrimonio edilizio per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dare luogo ad effetti di inquinamento acustico

Art.29 - Assoggettabilità delle attività rumorose al Nulla Osta all'uso specifico di cui alle Norme tecniche attuative del PRG

Art.30 - Requisiti di fonoisolamento da garantire per immobili o loro porzioni, in cui si trovino installazioni ed impianti o si svolgano attività causanti effetti di inquinamento acustico

Art.31 - Disposizioni relative all'isolamento degli impianti esterni in grado di generare effetti di inquinamento acustico

Art.32 - Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni trasmissibili per via strutturale

Capo VII - *Disciplina delle attività rumorose e temporanee*

Art.33 - Declaratoria di attività rumorosa temporanea

Art.34 - Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico

Art.35 - Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili

Art.36 - Relazione di impatto acustico da allegare all'istanza di concessione edilizia

Art.37 - Orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga

Art.38 - Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali

Art.39 - Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

Art.40 - Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporalità

Capo VIII - *Sanzioni amministrative*

Capo I Principi generali

Art.1 - Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione acustica del territorio comunale

L'azione amministrativa del Comune di Giffoni Valle Piana è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Giffoni Valle Piana è suddiviso in zone corrispondenti alle sei classificazioni definite all'art.2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", integrato da D.P.C.M. del 14 novembre 1997, e con riferimento alle indicazioni delle delibere regionali n.6131 del 20/10/95 e n.8758 del 29/12/95, pubblicate sul B.U.R.C. n.11 del 22/02/1996 "Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art.2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991".

Art.2 - Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale

La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab.1 dell'allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991, come integrato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997;

b) costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art.4 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, come integrato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Zonizzazione acustica;

c) consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;

d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la discipline delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Art.3 - Effetti dell'adozione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica

L'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Giffoni Valle Piana i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dal D.P.C.M. 1° marzo 1991.

A far tempo dall'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al PRG e relativi strumenti attuativi devono obbligatoriamente essere improntati a

principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive modifiche e integrazioni (D.P.C.M. 14 novembre 1997).

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici previgenti

Art.4 - Ambiti di tutela della Zonizzazione acustica

L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della zonizzazione acustica adottata.

Vengono, inoltre, individuate delle "zone di transizione Z.T.", ove possibile, previste nei casi in cui siano presenti aree confinanti aventi limiti massimi che si discostano in misura superiore a 5 dB(A).

In fregio alla rete stradale di grande viabilità e alle linee ferroviarie sono stati individuate opportuni "corridoi di rispetto" a cui è stata assegnata la classe IV, anche in presenza di contesti urbanistici ai quali sarebbe stata assegnata una classificazione di maggior tutela.

Art.5 - Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica

La Zonizzazione acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di determinate sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa; commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

Nel caso di varianti al PRG la Zonizzazione acustica viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tab. I dell'allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991, come integrato da D.P.C.M. del 14 novembre 1997.

Per le zone soggette a Piano particolareggiato e/o Piano di recupero, l'approvazione di quest'ultimo è subordinata all'automatica determinazione della Zonizzazione acustica sulla base delle destinazioni d'uso.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normative.

Capo II Individuazione delle classi acustiche


Art.6 - Classe I. Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere (ospedali e case di cura), scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, parchi nazionali e regionali con l'eccezione delle parti edificate, le riserve naturali, le zone di interesse storico-archeologiche, quando necessario in relazione alle esigenze locali, e, comunque, tutte quelle per le quali la quiete sonora abbia rilevanza per la loro fruizione.

È opportuno suddividere la classe I, esclusivamente ai fini della priorità di intervento, nelle sottoclassi:


I-a Ospedaliera

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafica:



I-b Scolastica

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafica:



I-c Verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete sonora

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafica:




Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente L_{eq} in dB(A):

tempo di riferimento diurno 50 dB(A)

tempo di riferimento notturno 40 dB(A)

Art.7 - Classe II. Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafica:



Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente L_{eq} in dB(A):

tempo di riferimento diurno	55 dB(A)
tempo di riferimento notturno	45 dB(A)

Art.8 - Classe III. Aree di tipo misto

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafica:




Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente L_{eq} in dB(A):

tempo di riferimento diurno	60 dB(A)
tempo di riferimento notturno	50 dB(A)

Art.9 - Classe IV. Aree di intensa attività umana

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafica:




Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente L_{eq} in dB(A):

tempo di riferimento diurno	65 dB(A)
tempo di riferimento notturno	55 dB(A)

Art.10 - Classe V. Aree prevalentemente industriali

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafica:



Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente L_{eq} in dB(A):

tempo di riferimento diurno	70 dB(A)
tempo di riferimento notturno	60 dB(A)

Art.11 - Classe VI. Aree esclusivamente industriali

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafica:



Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente L_{eq} in dB(A):

tempo di riferimento diurno 70 dB(A)

tempo di riferimento notturno 70 dB(A)

Poiché in genere non esistono aree industriali del tutto prive di insediamenti abitativi, si dovrà ammettere la presenza di abitazioni occupate da personale con funzioni di custodia. Per tali insediamenti, al fine di proteggere adeguatamente le persone, si dovrà disporre degli interventi di isolamento acustico.

Art.12 - Classificazione delle strade

In riferimento alla densità di traffico veicolare, appartengono alla classe IV le strade ad intenso traffico (orientativamente oltre i 500 veicoli l'ora) e quindi le strade primarie e di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato.

Appartengono alla classe III, le strade di quartiere (orientativamente con un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora) e quindi le strade prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano.

Appartengono alla classe II le strade locali (orientativamente con un flusso di traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora) prevalentemente situate in zone residenziali.

Qualora le strade da classificare siano interne al tessuto urbano, la zona ad esse propria è limitata dalle superficie degli edifici frontistanti; in condizioni diverse e, comunque, qualora non esista una continuità di edifici-schermo, la tipologia classificatoria di zona della strada, si estende ad una fascia di 30 metri a partire dal ciglio delta strada stessa.

Art.13 - Classificazione delle ferrovie

Per quanto concerne le ferrovie, esse vengono classificate come zona IV con estensione della zona medesima per metri 60 dalla mezzera del binario più esterno nella zone presa in considerazione.

È da tenere presente, tuttavia, che qualora in tale fascia rientrino sub-zone classificabili come I/a e I/b (ospedali e scuole) dovranno essere rispettati i limiti specifici di tali zone, nei piani di risanamento potrà anche essere considerate la protezione acustica passiva degli edifici.

Art.14 - Zone di transizione (Z.T.)

Sono fasce di rispetto di 100 m che vengono introdotte, ove è possibile, quando si trovano a contatto aree con valori limite propri che si discostano in misura superiore a 5

dB(A) Tali zone sono contenute entro la zona acusticamente meno tutelata, cioè quella con limiti assoluti più elevati.

Le Zone di transizione sono state indicate graficamente tra la zona agricola (classe III) e la zona protetta (classe I) e vanno intese anche localmente, pur non essendo indicate graficamente, per tutte quelle situazioni in cui i valori limite si discostano in misura superiore a 5 dB(A).

Le Zone di transizione non incidono sui valori limite delle zone in cui sono inserite, ma semplicemente delimitano una porzione di territorio nelle quale debbano essere previste regole specifiche ed interventi di protezione acustica per contenere gli effetti del rumore.

Nelle zone già urbanizzate in cui vengono a contatto aree con valori limite propri che si discostano in misura superiore a 5 dB(A), e in quelle per cui non è possibile l'introduzione delle suddette zone di transizione, deve essere prescritto un piano di risanamento.

Nel caso di zone di classe V e VI a contatto con zone di classe I, II, III e IV, per cui i rispettivi valori limite si discostano in misura superiore a 5 dB(A), l'edificazione dei lotti di terreno ed il posizionamento degli impianti rumorosi deve avvenire in modo che nelle aree confinanti, e senza tener conto dell'azione di eventuali rumori estranei, non venga prodotto in nessun punto un livello sonoro permanente continuo ponderato A, superiore a quello della classe confinante incrementato di 5 dB.

Capo III

Adempimenti preliminari a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie od utilizzare il patrimonio edilizio

Art.15 - Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi ai fini della tutela dell'inquinamento acustico

In sede di presentazione di Piani particolareggiati e/o di Piani di recupero, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.).

L'approvazione dei Piani particolareggiati e/o di recupero comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione acustica.

Nella definizione dell'assetto planovolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, nella distribuzione delle volumetrie sull'area dell'intervento dovranno essere di norma osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.

Art.16 - Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata. Piani di recupero e strumenti urbanistici preventivi

Ai Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e ai Piani di recupero dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, che dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributo alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dal comparto in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica;
- previsione del rispetto del criterio differenziale, di cui al comma 2 dell'art.2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, come integrato da D.P.C.M. del 14 novembre 1997, nel caso in cui siano presenti impianti e/o attività rumorose, oltre ai limiti massimi previsti dalla Zonizzazione acustica.

Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro

completa realizzazione condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate

Art.17 - Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione edilizia

Gli interventi di trasformazione edilizia in ambienti civili ad uso privato, pubblico e collettivo e in ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore secondario e terziario relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore ai sensi della Zonizzazione acustica.

Contestualmente alla istanza di concessione o di autorizzazione edilizia per interventi di trasformazione edilizia di edifici civili ad uso privato, pubblico e collettivo relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, che dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati negli art.25 e art.26 della presente normativa.

Gli edifici destinati a residenza unifamiliare sono esonerati dal rispetto delle normative previste per quanto riguarda l'isolamento acustico degli elementi interni.

Nel caso di interventi di trasformazione edilizia in ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore secondario e terziario la suddetta relazione dovrà contenere anche indicazioni relative all'inquinamento acustico verso l'esterno. In questo caso la relazione di impatto acustico dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- localizzazione e descrizione delle sorgenti sonore connessi all'attività produttiva e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica e del criterio differenziale, di cui al comma 2 dell'art.2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 come integrato da D.P.C.M. del 14 novembre 1997.

Art.18 - Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto

È fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio del Comune di Giffoni Valle Piana ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta di materiali (in primo luogo barriere antirumore e asfalti a bassa rumorosità) atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade, assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. Analoghi criteri

dovranno essere osservati per quanto possibile in occasione della ripavimentazione degli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico.

La relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato e da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di nuove strade, dovrà contenere i seguenti punti:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, della percentuale di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica da rilevare al limite delle zone edificate o da edificare;
- proposta dei dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti di inquinamento acustico.

Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla zonizzazione acustica a carico delle aree contermini, i piani particellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integrato dalla dettagliata descrizione di detti dispositivi.

Art.19 - Documentazione acustica da presentare in sede di riuso o subentro nell'uso del patrimonio edilizio esistente

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da parte del nuovo utilizzatore una dichiarazione in cui si certifica che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore. In caso di aumento della rumorosità ambientale dovrà essere presentata una relazione di impatto acustico, descritta all'art.16.

Capo IV

Esposizione all'inquinamento acustico ed utilizzazione edificatoria dei suoli

Art.20 - Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a nuovi comparti urbanistici

In linea di principio il grado di protezione dall'inquinamento acustico da conseguire nel caso di comparti urbanistici di nuova costruzione corrisponde al limite massimo di esposizione al rumore stabilito dalla Zonizzazione acustica per la classe di appartenenza del comparto interessato.

Per il conseguimento degli obiettivi attesi potrà essere prescritta, da parte della Pubblica Amministrazione, la realizzazione di interventi attivi e passivi per il contenimento della rumorosità ambientale. In particolare, per gli interventi di protezione attiva si potrà fare ricorso alla limitazione del traffico veicolare, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici o all'utilizzo di asfalti speciali a bassa rumorosità, mentre per gli interventi di protezione passiva si potrà fare ricorso alla realizzazione di opportune barriere acustiche naturali e/o artificiali oppure potranno essere prescritte particolari condizioni planovolumetriche degli edifici (altezza, distribuzione e distanza dagli assi di traffico principali, in questo caso anche con distacchi superiori ai rispetti di tipo urbanistico evidenziati nelle tavole grafiche di PRG).

Nel caso di edifici non residenziali o di strutture particolarmente protette potrà essere consentito il non rispetto dei limiti suddetti, misurati in facciata, se i requisiti tecnico-costruttivi delle strutture edilizie in oggetto sono tali da garantire almeno all'interno delle stesse e lungo tutto il periodo dell'anno un adeguato comfort acustico, definito dai limiti di livello sonoro indotto all'interno degli edifici stessi.

Per gli edifici residenziali potrà essere consentito il non rispetto generalizzato dei limiti previsti se sarà almeno garantito un adeguato comfort acustico nei singoli locali nelle ore d'uso prevalenti (ad esempio, il limite massimo previsto per il periodo notturno dovrà essere rispettato all'interno delle camere da letto e non necessariamente negli ambienti dedicati alle attività diurne).

Art.21 - Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a strumenti urbanistici preventivi (Piani di recupero, comparti a ristrutturazione urbanistica) in contesti ad impianto consolidato

Nel caso di interventi di trasformazione edilizia in contesti ad impianto consolidato dovrà essere perseguito, per quanto possibile, il rispetto dei limiti previsti dalla Zonizzazione acustica misurato in facciata agli edifici.

Il mancato rispetto dei limiti previsti, misurati in facciata, potrà essere consentito:

- per gli edifici non residenziali o per le strutture particolarmente protette, se i requisiti tecnico-costruttivi delle strutture edilizie in oggetto sono tali da garantire almeno all'interno delle stesse e lungo tutto il periodo dell'anno un adeguato comfort acustico, definito dai limiti di livello sonoro indotto all'interno degli edifici indicati;
- per gli edifici residenziali il rispetto dei limiti previsti se sarà almeno garantito un adeguato comfort acustico, nei singoli locali nelle ore d'uso prevalenti.

E vietato il recupero ai fini residenziali di edifici o loro parti in assenza del rispetto delle prescrizioni di cui al punto precedente.

Art.22 - Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a interventi edilizi diretti

Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazioni, ampliamenti o sopraelevazioni che comportino il rifacimento di muri e di serramenti esterni, di muri divisorii tra appartamenti e di solai e pavimenti, valgono i vincoli riportati agli artt.20 e 21.

Art.23 - Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico

Fermo restando il rispetto del criterio differenziale all'interno di edifici contermini, i limiti massimi ammissibili di rumore proveniente da sorgenti interne a edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico sono quelli previsti ai commi 1 e 2 dell'art.2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, come integrato da D.P.C.M. del 14 novembre 1997.

Art.24 - Prescrizioni da osservare in sede di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto

In sede di progettazione e realizzazione di strade caratterizzate da flussi di traffico con punte orarie superiori ai 1.000 veicoli/h e di tratte ferroviarie dovranno essere predisposti idonei dispositivi di mitigazione a protezione degli edifici limitrofi esistenti secondo le seguenti disposizioni generali.

La prevenzione dall'inquinamento acustico da traffico si attua con interventi sui parametri stessi del traffico (provvedimenti sulla viabilità, sulla velocità di scorrimento e sulla discipline della circolazione). Un effetto importante sulla rumorosità da traffico è indotto dal tipo di pavimentazione che deve comunque rispondere, oltre che alle esigenze di silenziosità, alle esigenze primarie di sicurezza (gelività, assorbimento dell'acqua piovana ecc.).

L'utilizzo di asfalti fonoassorbenti deve essere preceduto dal calcolo della efficacia acustica dell'intervento nei confronti delle aree disturbate e della prevista conservazione nel tempo delle caratteristiche acustiche.

Se gli interventi di cui sopra non sono sufficienti a consentire il rispetto dei limiti previsti si può ricorrere, per il rumore indotto sia da traffico veicolare che da traffico ferroviario, alla difesa passiva delle aree interessate con opportune barriere acustiche, i cui effetti devono essere preventivamente determinati.

Capo V

Requisiti di fonoisolamento degli edifici di nuova costruzione ed oggetto di interventi di ristrutturazione, restauro, risanamento

Art.25 - Requisiti minimi da garantire

Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo si fa riferimento ai seguenti requisiti acustici:

- a) isolamento acustico per via aerea normalizzato (D_n), ai sensi delle norme ISO 140 e ISO 717. Tale parametro dovrà assumere i seguenti valori minimi:
 - pareti verticali omogenee, senza porte e finestre o comunque strutture trasparenti che separano unità immobiliari diverse: $D_n \geq 45$ dB;
 - divisori verticali: $D_n \geq 42$ dB;
 - pareti verticali esterne omogenee: $D_n \geq 45$ dB;
 - infissi verso l'esterno: $D_n \geq 25$ dB;
 - strutture divisorie esterne verticali con serramenti: $D_n \geq 30$ dB;
- b) isolamento al rumore da calpestio per i divisori orizzontali ai sensi delle Norme ISO 140 e ISO 717. Viene richiesto un isolamento al calpestio tale da determinare un livello massimo nell'ambiente sottostante (L_n) inferiore od uguale a 68 dB,
- c) livello di rumore dei servizi tecnologici. Il livello sonoro, misurato con ponderazione A e costante di tempo *Slow*, che viene prodotto in ambiente disturbato da impianti tecnologici non deve superare:
 - nel caso di servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici e rubinetteria) il limite di 40 dB(A);
 - per i servizi di funzionamento continuo (impianto di riscaldamento, aerazione e condizionamento) i limiti rispettivamente di 40 dB(A) in periodo diurno e di 30 dB(A) in periodo notturno.

Art.26 - Requisiti da garantire nel caso di edifici esposti in facciata a livelli equivalenti superiori agli standard prescritti in sede di zonizzazione acustica

Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di edifici esposti in facciata a livelli equivalenti superiori agli standard prescritti in sede di zonizzazione acustica si fa riferimento al potere fonoisolante degli infissi esterni, delle griglie e delle prese d'aria verso l'esterno, delle strutture divisorie esterne verticali con e senza serramento.

Il potere fonoisolante dei suddetti elementi, misurato in laboratorio a 500 Hz, non deve essere inferiore ai seguenti valori:

- | | |
|---|---------------|
| - infissi esterni: | ≥ 30 dB; |
| - strutture divisorie esterni verticali con serramento: | ≥ 35 dB; |
| - strutture divisorie esterne verticali senza serramento: | ≥ 50 dB. |

Capo VI Disciplina delle attività rumorose

Art.27 - Declaratoria di attività rumorosa

Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

Viene assunto come disturbante un valore di rumorosità ambientale, da misurare come livello equivalente *Leq* ad 1 metro dalla sorgente specifica di rumore, superiore agli 80 dB(A).

Art.28 - Limiti all'usabilità del patrimonio edilizio per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dare luogo ad effetti di inquinamento acustico

L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.

L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.

L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (ad esempio dancing) dovrebbe avvenire in edifici direzionali a bassa presenza di funzioni residenziali dove sono presenti elevate dotazioni a parcheggio non altamente utilizzati durante il periodo notturno.

Nel caso di presenza di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno. Il rumore causato dal traffico indotto non dovrà superare il limite previsto dalla Zonizzazione acustica. Nel caso in cui il rumore ambientale risulti superiore al limite di zona, il rumore misurato con l'attività in funzione non dovrà essere superiore al rumore misurato con l'attività chiusa (nel giorno di chiusura).

Nelle aree residenziali l'insediamento di attività rumorose non dovrà causare un incremento della rumorosità ambientale all'interno dei locali adiacenti da ritenersi "disturbante" ai sensi dell'art.2 comma 1 e 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, come integrato da D.P.C.M. del 14 novembre 1997.

Art.29 - Assoggettabilità delle attività rumorose al Nulla osta all'uso specifico di cui alle Norme tecniche attuative del PRG

L'esercizio di attività rumorose, così come precedentemente definite all'art.27, è soggetto al Nulla osta all'uso specifico, di cui alle Norme tecniche attuative del PRG, prima dell'insediamento in una determinata unità immobiliare

Art.30 - Requisiti di fonoisolamento da garantire per immobili o loro porzioni, in cui si trovino installazioni ed impianti o si svolgano attività causanti effetti di inquinamento acustico

Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per attività rumorose è subordinato alla presentazione di una relazione di impatto acustico in cui vengono fissati i requisiti acustici di elementi edilizi atti a tutelare gli abitanti dai rumori trasmessi per via aerea, prodotti nell'ambito dello stesso edificio.

Negli ambienti che devono ospitare attività rumorose l'isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti non deve essere inferiore a 50 dB(A). Le norme di riferimento per la valutazione e la verifica in opera dei requisiti sono la ISO 717R e la ISO 140R.

Art.31 - Disposizioni relative all'isolamento degli impianti esterni in grado di generare effetti di inquinamento acustico

L'installazione di impianti esterni in grado di generare effetti di inquinamento acustico (impianto di condizionamento, climatizzazione, ricambio aria ed altro) in edifici o in singole porzioni collocate in aree residenziali classificate secondo la Zonizzazione acustica in classe I, II, III o IV ovvero in aree non residenziali contermini ad aree in cui siano presenti funzioni residenziali potrà avvenire soltanto dopo verifica che la rumorosità misurata con l'apparecchio in funzione alla distanza di 1 metro dal punto di emissione sonora non dia in ogni caso luogo al superamento del limite massimo di zona nel caso in cui quest'ultimo risulti rispettato con l'impianto non funzionante; nel caso in cui il limite di zona risultasse superato, il funzionamento dell'apparecchio non dovrà dare luogo all'incremento della rumorosità ambientale.

Il mancato adeguamento all'ordinanza di cui al successive Capo VIII comporterà il divieto di esercizio degli impianti.

Art.32 - Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni trasmissibili per via strutturale

L'installazione di impianti o macchine che durante il loro funzionamento possono dare luogo a vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale devono di norma essere collocate ai piani terra su idonei supporti e basamenti antivibrazioni. È esclusa la loro collocazione su piani sovrastanti interrati e seminterrati (deroga può essere concessa dietro presentazione di una relazione redatta da un tecnico abilitato attestante la non rumorosità della macchina).

Capo VII
Disciplina delle attività rumorose e temporanee

Art.33 - Declaratoria di attività rumorosa temporanea

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi dell'art.27: che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.

Art.34 - Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico

La domanda di autorizzazione in deroga per i cantieri edili, come definiti nel successivo art.35, e per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, come definite nel successivo art.39, deve intendersi compresa rispettivamente nell'istanza di concessione edilizia e/o nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici. In conformità a quanto prescritto nei successivi articoli dovrà essere allegata alle suddette istanze una relazione di impatto acustico secondo le modalità riportate negli artt.33 e 39.

Art.35 - Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili

L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili prevista dal IV comma dell'art.1 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, come integrato da D.P.C.M. del 14 novembre 1997, viene rilasciata contestualmente alla concessione edilizia a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti rumorosi avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso.

Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere opportunamente collocate nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti. Gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie (ad esempio laterizi di cantiere, cumuli di sabbia ecc.) opportunamente posizionate. Sono comunque vietate tutte le modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore (ad esempio la rimozione dei carter dai macchinari). Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

Art.36 - Relazione di impatto acustico da allegare all'istanza di concessione edilizia

È vietato l'inizio dei lavori relativi all'apertura di cantieri edili in aree zonizzate nelle classi I, II, III, IV nell'ambito dei quali si preveda l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale caricatrici, betoniere ecc.) in mancanza del preventivo deposito di una relazione di impatto acustico concernente: la descrizione del tipo di macchine ed impianti

rumorosi di cui si prevede l'impiego; la loro collocazione all'interno del cantiere e la presenza di eventuali schermature acustiche; il numero di ore giornaliere e complessive dell'intero periodo; il livello di pressione sonora a distanza nota; la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore; il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti. Nel caso in cui la situazione descritta dovesse far prevedere il superamento del livello equivalente di 70 dB(A) in facciata degli edifici residenziali esposti ovvero di 60 dB(A) all'interno delle abitazioni a finestre chiuse potranno essere prescritte limitazioni aggiuntive rispetto a quelle prescritte nel presente articolo.

Analoga relazione dovrà essere allegata alle comunicazioni di inizio lavori relative agli interventi previsti per normativa, restando facoltà dell'amministrazione comunale disporre la sospensione dei lavori nel caso in cui si accertino le condizioni di esposizione al rumore a carico degli edifici contermini eccedenti quanto descritto al presente articolo.

Art.37 - Orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, nei cantieri edili può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 nel periodo in cui vige l'ora solare e dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 nel periodo in cui vige l'ora legale.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, nei cantieri stradali può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

Le attività che comportano l'impiego di attrezzature che danno luogo al superamento dei limiti di zona sono vietate dopo le ore 20:00 e comunque durante il periodo notturno.

Per i cantieri edili e stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.

Art.38 - Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali

Al piano di coltivazione delle cave di materiali dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico che dovrà contenere la caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore e la stima dei livelli statistici più significativi all'esterno dell'area di cava e in prossimità degli edifici abitati più vicini.

Le escavazioni dovranno di norma procedere previa preparazione di un piano di lavoro posto 2 metri sotto il piano campagna su cui dovranno essere posizionate le macchine operatrici.

In presenza di edifici l'attività estrattiva non potrà essere condotta a distanza inferiore a 50 metri dagli edifici effettivamente abitati, in tal caso sul perimetro esterno degli scavi dovrà essere realizzato preventivamente un argine di contenimento del rumore di altezza minima tale da garantire un livello equivalente non superiore a 60 dB(A) alla facciata esterna dell'edificio.

Distanze minori potranno essere eventualmente concesse a condizione che per particolari accorgimenti nella cantierizzazione sia comunque documentato il rispetto dei limiti di esposizione prescritti dal presente articolo.

Tutte le macchine escavatrici dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge ed in particolare durante il loro impiego non dovranno essere asportati involucri protettivi che comportino l'aumento del rumore emesso.

Art.39 - Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

L'autorizzazione in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico prevista dal IV comma dell'art.1 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, come integrato da D.P.C.M. del 14 novembre 1997, deve intendersi compresa nella licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici nel caso in cui la loro durata temporale non ecceda i 15 giorni, con almeno sette giorni consecutivi, tenuto conto che l'impiego all'aperto di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere deve essere comunque interrotto in periodo notturno dopo le 23:30.

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate presso pubblici esercizi all'aperto a supporto dell'attività principale licenziata (ad esempio piano-bar, serate musicali, karaoke, cabaret ecc.) con le limitazioni sopra indicate.

Manifestazioni all'aperto di durata superiore ai 15 giorni dovranno ottenere formale autorizzazione previa presentazione di una relazione di impatto acustico da allegare alla domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici che dovrà attestare che strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere di cui si prevede l'uso, in seguito agli accorgimenti adottati, diano luogo ad un livello equivalente non superiore a 70 dB(A) misurato sul perimetro esterno dell'area, non superiore a 60 dB(A) misurato in facciata agli edifici residenziali esposti e non superiore a 40 dB(A) misurato all'interno delle abitazioni circostanti a finestre chiuse.

L'impiego all'aperto delle apparecchiature rumorose dovrà in ogni caso essere interrotto durante il periodo notturno dopo le ore 23:30.

La valutazione dovrà tenere conto della localizzazione di impianti e di attrezzature rumorose in relazione al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno di svolgimento (estivo-invernale).

Art.40 - Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporalità

Macchine da giardino: l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Altoparlanti: l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Capo VIII
Sanzioni amministrative

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) chiunque violi le disposizioni relative all'isolamento e alla collocazione degli impianti di cui agli artt.31 e 32 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000 a cui seguirà una ordinanza di adeguamento;
- b) chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose o agli orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili o alle manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili di cui agli artt.35, 37 e 39 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000 a cui potrà seguire una ordinanza di adeguamento;
- c) chiunque violi le prescrizioni relative alla coltivazione di cave di materiali di cui all'art.38 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000 a cui seguirà una ordinanza di adeguamento;
- d) chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità di cui all'art.40 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000 a cui potrà seguire una ordinanza di adeguamento.

I sopraelencati importi sono raddoppiati in caso di recidiva.